



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5
DEL 30.03.2017

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) Componente TARI. Approvazione piano economico finanziario e tariffe esercizio 2017

L'anno 2017 il giorno **30 (trenta)** del mese di **marzo dalle ore 18:35 a seguire**, nella sala consiliare "Bernardo Sgromo", si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C. C. con avvisi del 24.03.2017, prot. n. 2155.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DEVITO	Roberto	Presidente C.C.		X
SERRATORE	Barbara Ornella	Cons. Anziano	X	
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco		X
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere	X	
GALATI	Francesco	"	X	
MAIELLO	Antonio	"	X	
PELLEGRINO	Salvatore	"	X	
DE NISI	Immacolata V. za	"		X
SERRAO	Vincenzo	"	X	
SORRENTI	Roberto	"		X
TOTALI			N° 7	N° 4

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

Presiede il Consigliere Anziano Serratore Barbara Ornella, stante l'assenza del Presidente del C.C. sig. **Devito Roberto**.

Il Presidente del C.C. F.F. fatto l'appello verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C.F.F.

introduce il secondo punto all'ordine del giorno evidenziando che unitamente al punto che precede ed agli altri due che seguono, trattasi di atti propedeutici al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2017/2019 e sono tutte confermativo di quanto deliberato per l'anno 2016 , quindi invita il Civico Consesso a determinarsi in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27/12/2013, n. 147, ai commi 639-731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria.

Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013, che dispone l'abrogazione dell'art. 14 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;

Dato atto che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di avere applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Visto l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che, nella determinazione delle tariffe, il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Evidenziato che ai sensi dell'articolo 1 comma 666 del L. 147/2013:

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;

Dato atto che la tariffa Tari è determinata sulla base del Piano Economico- Finanziario, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n.158;

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI che:

- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017 prevede un costo complessivo di € 639.260,00 suddiviso in costi fissi totali € 289.910,00 e costi variabili € 349.350,00;
- il gettito totale della TARI deve coprire il costo totale comprese le riduzioni da Regolamento previste per € 33.356,18.;
- il Comune appartiene alla fascia dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e alla fascia geografica "Sud".

Considerato che ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un'analisi dettagliata sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile, l'Ufficio Tributi ha proceduto sulla base del metodo normalizzato alla ripartizione dei costi del servizio in percentuale tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;

Considerato che, da un'analisi approfondita delle previsioni di gettito del tributo dovuto per categoria dalle utenze domestiche e non domestiche, l'Amministrazione Comunale ha deciso di applicare i coefficienti previsti per legge in misura tale da ridurre al minimo le distorsioni derivanti dall'applicazione degli stessi;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione del Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2017, secondo le risultanze del prospetto allegato alla presente sub "A", nonché all'approvazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2017, riepilogate nel prospetto allegato alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- c) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- d) l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti:

- la Legge 147/2013;
- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. sopra citato e la normative ivi richiamata;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.L. n. 16/2014 del 06/03/2014;
- la legge n.208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016);
- la legge n.232/2016 (legge di stabilità per il 2017);

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs, 267/00;

Con voti :favorevoli : 6 ; contrari: 1 Serrao (per coerenza con il voto espresso per il 2016);astenuti: nessuno; resi in forma palese per alzata di mano da n 7 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare il Piano Economico - Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2017 allegato alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrale e sostanziale;

Di assumere per l'esercizio 2017 le determinazioni in materia di tariffe TARI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, come riportate nel prospetto allegato alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che per l'anno 2017 il versamento della TARI avverrà, secondo le scadenze che verranno indicate con successivo provvedimento della Giunta comunale.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, (telematicamente per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it) nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i..
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione con voti :favorevoli : 6 ; contrari: 1 Serrao (per coerenza con il voto espresso per il 2016);astenuti: nessuno; resi in forma palese per alzata di mano da n 7 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica,

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale N° del

Consiglio Comunale N°05 del 30.03.2017

OGGETTO : Imposta unica comunale (IUC) Componente TARI. Approvazione piano economico finanziario e tariffe esercizio 2017

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL Presidente F.F.
F.to Serratore Barbara Ornella

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Relata di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio del sito informatico dell'Ente www.comune.curinga.cz.it per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267/00, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà